



# Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

## COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 65 del 05-06-2020

**OGGETTO: Approvazione aliquote "nuova" IMU - anno 2020.**

L'ANNO duemilaventi IL GIORNO cinque DEL MESE DI giugno ALLE ORE 12:45 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	P
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LINO MASSIMI CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- o ASSUME LA PRESIDENZA Ing. Alberto Guerrieri NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

## **PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.68 DEL 04-06-2020**

**Oggetto: Approvazione aliquote "nuova" IMU - anno 2020.**

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, e che per gli immobili accatastati nel gruppo "D", la quota dello 0,76% è riservata allo Stato;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento Economia e Finanze del prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Ritenuto di proporre al Consiglio per l'anno 2020, in considerazione anche del permanere degli equilibri di bilancio e delle coperture finanziarie, l'approvazione delle aliquote IMU sotto riportate disciplinate dai commi da 739 a 783 Art. 1 L. 160/2019:

- 1 Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze 0,5% (zero virgola cinque per cento). Dall'imposta dovuta per dette unità immobiliari e relative pertinenze spetta una detrazione pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione così come meglio disciplinato dall'art. 1 comma 749 Legge di Bilancio 2020;
- 2 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% (zero virgola uno per cento);
- 3 Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 0,25% (zero virgola venticinque per cento) .A decorrere dall'anno 2022 tali fabbricati sono esenti da IMU;

- 4 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è confermata la maggiorazione dello 0,2% (zero virgola due per cento);
- 5 Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti 2 - 3 e 4, l'aliquota è pari a 1,06% (uno virgola zerosei per cento).
- 6 Per le abitazioni locatate a canone concordato (stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 Legge 431/1998) l'aliquota del 1,06 % è ridotta al 75% (art. 1 comma 760 Legge bilancio 2020). Il soggetto passivo, per usufruire di tale agevolazione, deve presentare una dichiarazione riguardante la sussistenza del contratto di locazione in questione.

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il parere di regolarità tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,

D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Il responsabile del servizio finanziario  
Rag. Faina Maria Liberata

- **Visto** il parere di regolarità contabile:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Faina Maria Liberata

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D. lgs n. 267/2000;

Visto il D. lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

con voti unanimi

#### DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di proporre al Consiglio, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;

di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,

di applicare le suddette aliquote alle casistiche meglio sotto indicate:

- 1 Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze 0,5% (zero virgola cinque per cento). Dall'imposta dovuta per dette unità immobiliari e relative pertinenze spetta una detrazione pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione così come meglio disciplinato dall'art. 1 comma 749 Legge di Bilancio 2020;
- 2 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% (zero virgola uno per cento);

- 3 Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 0,25% (zero virgola venticinque per cento) .A decorrere dall'anno 2022 tali fabbricati sono esenti da IMU;
- 4 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è confermata la maggiorazione dello 0,2% (zero virgola due per cento);
- 5 Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti 2 - 3 e 4, l'aliquota è pari a 1,06% (uno virgola zerosei per cento).
- 6 Per le abitazioni locare a canone concordato (stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 Legge 431/1998) l'aliquota del 1,06 % è ridotta al 75% (art. 1 comma 760 Legge bilancio 2020). Il soggetto passivo, per usufruire di tale agevolazione, deve presentare una dichiarazione riguardante la sussistenza del contratto di locazione in questione.

Di dare atto che per quanto altro non previsto con tale atto si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed al regolamento;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Infine con separata votazione espressa nei modi di legge

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



**IL Sindaco**  
F.to Ing. Alberto Guerrieri

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. LINO MASSIMI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-06-2020 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 4977 del 22-06-2020.

**ALBO PRET. N° 425**

**Lì 22-06-2020**

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. LINO MASSIMI

---

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 22-06-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT. LINO MASSIMI

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il  
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI

---